

Cl:8.18  
Fasc:N.279.3/2011

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..  
PROGETTO DI CAMPAGNA DI FRANTUMAZIONE MACERIE, CON FRANTOIO MOBILE, PER LA  
PRODUZIONE DI MPS END OF WASTE, PRESSO AREA EX FOMB, NEL COMUNE DI FOSSANO.  
PROPONENTE: VIGLIETTI ANTONIO E FIGLIO S.R.L. - VIA CUNEO N. 11 - 12040 MONTANERA.  
ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 24.02.2022 con prot. di ric. n. 12340, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Viglietti Antonio e Figlio S.r.l., con sede legale in Via Cuneo n. 11 a Montanera;
- con nota provinciale prot. n. 13297 del 2 marzo 2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 2 al 31 marzo 2022;
- con nota prot. n. 13296 del 2 marzo 2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  - con nota prot. ric. n. 23659 del 13.04.2022, l'ASL CN1, presa visione della documentazione, ha espresso le seguenti osservazioni:  
*"Si rileva che in molti fabbricati da demolire sono presenti coperture in lastre di fibrocemento contenenti amianto; al fine di evitare l'esposizione accidentale della popolazione (lavoratori e residenti) a eventuali fibre aerodisperse, prima della demolizione, occorrerà provvedere all'idonea rimozione di tutti i materiali contenenti amianto, adottando tutte le misure tecniche necessarie (di protezione collettiva e individuale) atte a prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre nelle aree circostanti. Si rammenta, che le fibre di amianto possono essere presenti, oltre che nelle classiche coperture a onduline, anche nei mastici e negli stucchi delle finestre e porte (largamente utilizzato fino alla fine degli anni '80), nelle pavimentazioni in vinil-amianto, nei pannelli dei balconi esterni e nelle contro-soffittature, nei pannelli dietro ai*

*radiatori, nelle coibentazioni di impianti, tubazioni e caldaie e, pertanto, a tutela della salute, occorrerà effettuare un'accurata indagine, se del caso, supportata da controlli analitici al fine di accertare l'assoluta assenza di fibre di amianto all'interno dei materiali che si intendono frantumare e riutilizzare.*

Formulano, inoltre, le seguenti raccomandazioni:

- 1) Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari a salvaguardia dell'ambiente e dei residenti nelle abitazioni circostanti per ridurre al minimo tecnicamente raggiungibile le emissioni di polveri, rumore e gas di scarico di mezzi e macchinari, approntando, se del caso, pannellature schermanti (per il rumore) e altri idonei sistemi di contenimento delle emissioni.*
- 2) L'area dovrà essere idoneamente recintata.*
- 3) La viabilità e la relativa segnaletica all'interno del cantiere dovrà essere adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata. Il tracciato delle vie di circolazione dovrà essere evidenziato e le zone di pericolo segnalate in modo chiaramente visibile.*
- 4) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività dovranno essere concepiti in modo che i pedoni o i veicoli (o le attrezzature da lavoro semoventi) possano utilizzarli facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie non corrano alcun rischio di investimento/schiacciamento/urto. I posti di lavoro e di passaggio del cantiere dovranno essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa: ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici dovranno essere adottate altre misure e/o cautele adeguate. Le altezze di abbancamento dei cumuli dovranno essere commisurate alla tipologia di materiale accumulato per garantirne la stabilità.*
- 5) Le operazioni di carico, scarico, movimentazione e stoccaggio dei materiali e delle macerie all'interno del cantiere dovrà avvenire nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare la dispersione e lo sviluppo di polveri nelle aree confinanti e circostanti. Le operazioni di bagnatura, che devono garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento durante le attività di frantumazione e movimentazione dei vari materiali, dovranno in ogni caso essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie in rapporto soprattutto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento. In caso di mancanza, per qualunque motivo, di acqua, sia di acquedotto che di scorte interne, i lavori che producono emissioni devono essere sospesi.*

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 26 aprile 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**, la società dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- nulla osta all'inizio dell'attività della singola campagna di frantumazione rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia ai sensi all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- eventuale autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

**2. Dal punto di vista tecnico**, la campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione sarà effettuata nell'ambito del cantiere per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione di un ex complesso produttivo localizzato nel comune di Fossano in Via G.B. Bongiovanni, 13 nell'area dell'"ex Fomb".

Gli interventi nell'ex area produttiva prevedono la demolizione delle strutture inadeguate e obsolete e la ricostruzione delle stesse. I rifiuti derivanti dalla demolizione saranno avviati a recupero mediante una campagna di frantumazione svolta direttamente in cantiere.

I rifiuti che la ditta intende recuperare sono le macerie da demolizione classificate con EER 170904 per un quantitativo di circa 60000 t, di cui la metà sarà riutilizzata in loco per un livellamento di circa 50 cm propeedeutico alla costruzione del nuovo capannone.

I rifiuti verranno caricati nell'impianto di frantumazione autorizzato, della ditta Viglietti. Il prodotto in uscita, si configurerà come materia prima secondaria, previa verifica del rispetto delle caratteristiche definite nell'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 e dell'esecuzione del test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998. Le materie prime secondarie così ottenute verranno utilizzate all'interno del cantiere stesso.

**3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.**

**a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti**

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

Nella descrizione degli edifici da abbattere sono previste varie tipologie di materiali quali ferro legno, mattoni, vetro, guaina bitumata e coperture in fibrocemento. Prima di svolgere l'attività di demolizione la ditta dovrà provvedere ad una adeguata separazione dei vari rifiuti in particolare prima dovrà essere prevista la rimozione delle coperture in fibrocemento e altri rifiuti pericolosi presenti nelle strutture, poi la rimozione degli altri rifiuti costituiti da vetro guaine bituminose, metalli vari ecc.

**b. Atmosfera**

L'attività genererà esclusivamente emissioni diffuse, non saranno quindi presenti emissioni convogliate.

**c. Rumore**

La ditta nulla indica in merito all'eventuale richiesta di deroga delle attività del cantiere nel suo complesso.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Vista** la nota prot. n. 23659 del 13.04.2022, in premessa richiamata.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- L’attività di recupero in progetto ha carattere temporaneo;
- Non si ravvisano particolari criticità in relazione alle emissioni in atmosfera;
- In data 26 aprile 2022, l’Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 27038 del 29.04.2022, e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto l’attività di recupero in progetto avverrà in un’ex area produttiva esistente, ha carattere temporaneo e non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura del sito in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere “*a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Atmosfera; c. Rumore*”.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

**DISPONE**

**1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 24.02.2022 con prot. di ric. n. 12340, da parte del legale rappresentante della società Viglietti Antonio e Figlio S.r.l., con sede legale in Via Cuneo n. 11 a Montanera, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.

**SEGNALA CHE**

la ditta è soggetta ai seguenti disposti normativi:

- a) I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1) dovranno garantire la conformità all’allegato C della citata Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell’utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- b) Prima della campagna di frantumazione dei manufatti in cemento e mattoni, la ditta, dovrà svolgere prioritariamente la rimozione dei rifiuti contenenti amianto (nel rispetto della specifica normativa di settore). Poi dovrà: rimuovere gli altri rifiuti pericolosi eventualmente presenti; separazione dei metalli; delle guaine bituminose; dei vetri; e del legno eventualmente presente.

- c) Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
- d) Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale